

REDDITO IMPRESA E IRAP

Per l'autonoma organizzazione il lavoro dipendente deve essere non occasionale

di **Sergio Pellegrino**

Nella giornata di ieri è stata depositata una nuova sentenza, la [n.4111 del 20 febbraio 2014](#), della Corte di Cassazione in materia di **debenza dell'Irap da parte di un lavoratore autonomo**.

La controversia tra amministrazione finanziaria e contribuente era sorta in relazione al **rimborso dell'Irap da quest'ultimo richiesto in relazione ai periodi d'imposta 2004, 2005 e 2006**.

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-diniego dell'ufficio ottenendo **soddisfazione in primo grado**, ma successivamente la Commissione tributaria regionale aveva **accolto l'appello** dell'Agenzia, ritenendo sussistente nel caso di specie l'**autonoma organizzazione** e di conseguenza dovuta l'imposta regionale.

L'elemento dirimente, nell'analisi dei giudici di secondo grado, era rappresentato dal fatto che l'Agenzia aveva dimostrato il **sostenimento di spese per lavoro dipendente da parte del lavoratore autonomo**.

La sentenza impugnata per Cassazione era basata quindi sull'assunto che *"l'esborso per lavoro dipendente, di per sé, fosse **condizione sufficiente** per integrare il presupposto impositivo"*.

La Suprema Corte evidenzia innanzitutto come la valutazione circa l'esistenza del requisito della autonoma organizzazione, presupposto per la soggettività passiva ai fini Irap, spetta al **giudice di merito** ed è **insindacabile, se congruamente motivato, in sede di legittimità**.

Sulla base della copiosa (anche se non sempre convergente) giurisprudenza della Cassazione, il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- sia sotto qualsiasi forma il **responsabile dell'organizzazione** e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- **impieghi beni strumentali eccedenti**, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo **non occasionale di lavoro altrui**.

Secondo la lettura fattane dai giudici della Suprema Corte, la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, è da cassare in quanto incentrata sul principio, errato, che **il sostenimento di spese per lavoro dipendente sia sufficiente per integrare, sempre e comunque, il presupposto impositivo.**

In realtà così non è, ma soltanto il **lavoro dipendente non occasionale**, ossia strutturalmente inserito nell'organizzazione del professionista, può assumere tale rilievo e determinare l'obbligo di assolvimento dell'imposta.

La pronuncia in questione rappresenta quindi un **ulteriore importante tassello nella (faticosa) ricostruzione** delle situazioni nelle quali è ravvisabile il requisito della autonoma organizzazione ed è di conseguenza dovuta l'irap.

Inutile dire che un **intervento normativo**, che sembrava prossimo e del quale si sono, ahimé, perse le tracce, sarebbe assolutamente auspicabile per evitare questo **stillicidio di pronunce** che stanno "intasando" la giustizia tributaria di ogni ordine e grado.